
	ISTITUTO COMPRENSIVO "T. GROSSI" Via T. Grossi, 35 - 20017 RHO (MI) C.F. 93546620159- Cod. Mecc. MIIC8FF002 Tel. 02. 93900447 E-mail miic8ff002@istruzione.it PEC miic8ff002@pec.istruzione.it Sito: www.icgrossirho.edu.it - codice univoco ufficio UFZ6T1	INSIEME  VERSO ...
---	---	---

- Al Sito Web
 - Al personale Docente e ATA
 - Al Direttore dei SS.GG.AA.
 - Ai genitori degli alunni

Mazzo di Rho, 21 ottobre 2019
 Circ. n. 20

Oggetto: **DIRETTIVA PERMANENTE SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI.
 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA.**

Il recente, drammatico episodio accaduto a Milano deve invitarci a riflettere sulle misure di vigilanza sugli alunni e di prevenzione di qualsiasi situazione di potenziale pericolo per la salute e la sicurezza dei nostri studenti. Ritengo pertanto utile e doveroso richiamare quanto la normativa, i Regolamenti di Istituto, le direttive, le indicazioni e le consuetudini impongono.

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale.

La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). [...] "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (2048). L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

Il dirigente scolastico non ha invece doveri di vigilanza ma quello di predisporre misure di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico, mediante l'adozione di misure idonee all'espletamento di tali obblighi da parte del personale della scuola (art. 25 D.Lgs 165/01). **L'allegata direttiva vuole essere una sintesi di tali misure e pertanto se ne richiama la puntuale applicazione da parte di ciascuno per quanto di sua competenza.**

FONTI NORMATIVE

1. Il Codice Civile, con gli articoli 2047 e 2048 sancisce l'obbligo e la responsabilità di vigilanza nei confronti di persone prive di responsabilità giuridica, quali appunto i minori, e degli insegnanti nei confronti dei loro allievi;
2. Il D.lgs 165/01, art. 25, impone al Dirigente Scolastico di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola;
3. Il D.lgs 81/08 e il Documento di Valutazione dei Rischi in materia di prevenzione e sicurezza;
4. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto istruzione e Ricerca. Triennio 2016-2018, al Titolo III, articoli da 26 a 29 descrive la funzione docente, il profilo professionale del docente e le attività di insegnamento e quelle ad esso funzionali; al Titolo IV, articoli da 30 a 34 elenca invece le norme ;
5. Il D.lgs 297/94 che declina le incompatibilità e - insieme con il D.lgs 165/01, il D.lgs 150/09 e la C.M 88/10 - le sanzioni nel caso di violazioni dei propri doveri;
6. Il D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" con il relativo Codice disciplinare che siamo tutti tenuti a conoscere insieme con il Codice di Comportamento del MIUR (DM 30/06/2014);
7. Il P.T.O.F., il Regolamento dell'Istituto, i patti di Corresponsabilità con i relativi impegni educativi, formativi e di apprendimento che assumiamo con le famiglie degli alunni iscritti;
8. I Regolamenti di Sicurezza e i Piani di emergenza dell'Istituto per le procedure di prevenzione dei rischi e in caso di emergenze.

Allegato: **DIRETTIVA PERMANENTE SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI. RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA.**

Il dirigente scolastico
Sandra Moroni